

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Linee guida in materia di tirocini – Accordo Governo e Regioni del 24 gennaio 2013	2
Possibilità organizzative in caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità, utilizzo di personale di altro Comune mediante convenzione – Ministero dell'Interno, parere dell'11 gennaio 2013	3
Linee guida ITACA Redazione di Studi di Fattibilità. L'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici	4
Autorità garante della concorrenza e del mercato: procedure applicative, in materia di scioglimento o dismissione di partecipazioni delle società strumentali delle Pubbliche Amministrazioni	5
Gestione associata delle funzioni e dei servizi degli Enti Locali: tempistica e delle modalità attuative della gestione	6
Elezioni politiche e regionali 2013: On line coalizioni, <i>leader</i> e programmi	7
Circolare esplicativa sul nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2013 - 2015	7

Linee guida in materia di tirocini – Accordo Governo e Regioni del 24 gennaio 2013

Il Ministero del Lavoro, rende noto che è stato siglato l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle "Linee guida in materia di tirocini", in esecuzione di quanto previsto dalla legge n. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro).

La Legge 92/2012, entrata in vigore il 18 luglio 2012, infatti, aveva previsto l'introduzione di linee guida, finalizzate a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia.

In documento, al momento non è prescrittivo ma una volta concluso l'iter legislativo che darà efficacia di legge alle linee guida, Regioni e Province autonome dovranno adeguare la propria normativa agli standard minimi previsti dall'accordo.

In attesa la materia rimane regolata dalle rispettive normative regionali e in via residuale dall'art. 18 della L. 196/97.

Le tipologie di tirocini previste nelle linee-guida sono:

- a) tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro. Non potranno durare più di sei mesi;
- b) tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro. Non potranno durare più di 12 mesi;
- c) tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale. I tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo nel mondo del lavoro, così come quelli in favore di persone svantaggiate. I tirocini in favore di persone svantaggiate non potranno durare più di 12 mesi, mentre I tirocini in favore di soggetti disabili possono avere una durata complessiva di 24 mesi, tenendo presente che le Regioni e le province autonome potranno disciplinare misure di agevolazione e deroghe alla durata e ripetibilità.

Nei limiti di durata indicati, i periodi di tirocinio possono essere prorogati e, in caso di maternità o malattia pari o superiore ad 1/3 del tirocinio possono essere sospesi e la sospensione non concorre al computo della durata massima.

Gli standard minimi previsti dalle linee-guida si applicano anche a tutti quegli interventi ed iniziative che, a diverso titolo denominati, abbiano le medesime finalità e caratteristiche.

Le Linee guida non si applicano ai:

- tirocini *curricolari* promossi dalle università o dalle scuole, o comunque non soggetti alle comunicazioni obbligatorie in quanto svolti all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione
- tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale ed all'accesso alle professioni ordinistiche
- tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi europei (LLP)
- tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso
- tirocini estivi

Il Testo del documento è reperibile su:

<http://www.cliclavoro.gov.it/primo-piano/Pagine/Speciale-linee-guida-in-materia-di-tirocini.aspx>

Possibilità organizzative in caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità, utilizzo di personale di altro Comune mediante convenzione – Ministero dell'Interno, parere dell'11 gennaio 2013

Con parere dell'11 gennaio 2013, il Ministero dell'interno risponde ad un Comune che chiede di conoscere se, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2012, sia possibile fare ricorso all'utilizzazione di personale di altro comune mediante la stipulazione di una convenzione ex art. 30 del Dlgs 267/2000 per un periodo di tempo predeterminato e garantendo, comunque, la diminuzione della spesa di personale.

Il Ministero ricorda preliminarmente che l'art. 76, comma 4, del D.L.112/2008 convertito dalla legge 133/2008 e s.m.i. prevede espressamente il divieto, per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.

E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione.

La norma è chiara nel disporre il divieto assoluto e omnicomprendivo di procedere a nuove assunzioni.

In virtù di ciò la giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei Conti, sez. Veneto n. 37/2010) ha ritenuto assimilabile ad una nuova assunzione anche l'utilizzazione del personale mediante convenzione.

Il parere conclude affermando che una soluzione alla problematica evidenziata potrebbe essere ricercata nell'attuazione della mobilità operata tra enti ugualmente sottoposti al patto di stabilità, mobilità che però, come rilevato anche dal ministero dell'Economia e Finanze, potrà avvenire solo "per compensazione", ipotesi questa che si verifica quando due enti si scambiano dipendenti con il medesimo profilo professionale e retributivo.

Linee guida ITACA Redazione di Studi di Fattibilità. L'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici

Si segnala che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato:

- Una "Guida operativa per l'utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici di sola esecuzione" e
- le "Linee guida per la redazione di studi di fattibilità".

I documenti sono stati realizzati dal gruppo di lavoro interregionale contratti pubblici di ITACA, l'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale .

La Guida operativa per l'utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ha lo scopo di fornire alle Stazioni appaltanti e agli Operatori economici impegnati nella realizzazione di lavori pubblici uno strumento operativo per l'efficace gestione dei processi di appalto. La Guida intende promuovere l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici, al fine di favorire una leale e trasparente concorrenza tra gli Operatori economici basata su fattori non soltanto di economicità delle opere, ma anche di qualità delle opere realizzate, garanzia della salute, sicurezza dei lavoratori e tutela dell'ambiente.

Il documento si compone delle seguenti parti:

- **INTRODUZIONE:** Sintetica illustrazione del quadro normativo di riferimento e richiamo dei principali concetti relativi agli appalti di lavori pubblici;
- **IL CRITERIO D'AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA:** Descrizione dei vantaggi derivanti dall'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici;
- **I METODI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI IN GARA:** Descrizione delle metodologie e delle tecniche per l'attribuzione dei punteggi durante le operazioni di valutazione

Il secondo documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome riguarda invece le "Linee guida per la Redazione di Studi di Fattibilità".

Il documento ha l'obiettivo di fornire un supporto alle amministrazioni che intendono valutare gli interventi da realizzare con lo strumento dello studio di fattibilità.

Per un corretto utilizzo di tale strumento servono rigorose e trasparenti analisi di convenienza capaci di cogliere preventivamente gli ostacoli tecnici, procedurali ed economico-gestionali.

La valutazione deve quindi poter funzionare come parte integrante del processo di elaborazione del progetto ma anche come supporto per l'ottimizzazione delle scelte di investimento e, infine, come strumento per l'allocazione efficiente di risorse pubbliche sempre più scarse.

Da qui la necessità di predisporre le linee guida.

Entrambi i documenti sono reperibili su: <http://www.itaca.org/index.asp>

Autorità garante della concorrenza e del mercato: procedure applicative, in materia di scioglimento o dismissione di partecipazioni delle società strumentali delle Pubbliche Amministrazioni

L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, ha diffuso in data 4 febbraio 2013 un documento operativo sulle procedure di applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 in materia di scioglimento o dismissione di partecipazioni delle società strumentali delle Pubbliche Amministrazioni.

Il documento si riferisce all'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di procedere allo scioglimento o all'alienazione, con procedura a evidenza pubblica, delle partecipazioni delle società, controllate direttamente o indirettamente, che abbiano realizzato nel 2011 un fatturato superiore al 90% per prestazioni di servizi alla P.A.

Il comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 95/12 prevede una duplice alternativa modalità di dismissione della partecipazione pubblica attraverso:

- lo scioglimento della società, entro il 31 dicembre 2013;
- l'alienazione dell'intera partecipazione detenuta dalla pubblica amministrazione, entro il 30 giugno 2013, mediante procedure ad evidenza pubblica. In questo caso, il servizio strumentale è assegnato alla società privatizzata per 5 anni (non rinnovabili) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge n. 95/12 prevede la possibilità di deroga dagli obblighi previsti nei casi di impossibilità di ricorrere al mercato.

In questo caso l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha il compito di esprimersi sulla richiesta di parere che l'ente interessato deve presentare utilizzando apposito formulario.

L'amministrazione dovrà fornire all'Autorità almeno:

- a) tutte le indicazioni soggettive relative alla/e società affidataria/e dei servizi strumentali, fra cui l'atto costitutivo, lo statuto, gli ultimi tre bilanci approvati e le informazioni relative al campo di attività della stessa;
- b) dati relativi al tipo ed al valore dei servizi in questione, nonché indicazioni in merito alle eventuali forme di finanziamento dell'attività svolta dalla società interessata;
- c) indicazioni in merito a eventuali interventi di ricapitalizzazione e/o ripatrimonializzazione intervenuti negli ultimi tre anni;
- d) una relazione contenente gli esiti dell'indagine di mercato dai quali risulti che non sia oggettivamente possibile un efficace e utile ricorso al mercato per l'approvvigionamento dei servizi forniti dalla società controllata. Detta relazione dovrà contenere, in particolare:
 - 1) informazioni concernenti le caratteristiche economiche sociali, ambientali e geomorfologiche, anche territoriali, del contesto di riferimento;
 - 2) informazioni concernenti le caratteristiche economiche del settore o del mercato;
 - 3) indicazioni in merito ai principali operatori attivi;
 - 4) valutazione comparativa dei costi attuali di approvvigionamento dei servizi rispetto a eventuali disponibili *benchmark* di mercato;
 - 5) indicazioni in merito ad eventuali manifestazioni di interesse provenienti dal mercato a seguito di idonea pubblicizzazione degli elementi di cui al punto sub b).

L'Autorità rilascerà il parere entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento dalla richiesta.

Tutta la documentazione è reperibile su: <http://www.agcm.it>

Gestione associata delle funzioni e dei servizi degli Enti Locali: tempistica e delle modalità attuative della gestione

Dal sito del Ministero dell'Interno:

Le modifiche introdotte dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, che hanno interessato le Autonomie Locali, hanno stabilito un indirizzo normativo finalizzato al contenimento della spesa ed alla razionalizzazione delle risorse.

Il legislatore, in particolare, con l'art.19 ha individuato nelle forme associative un valido strumento per la razionalizzazione della spesa e per il conseguimento di una maggiore efficienza dei servizi resi, soprattutto dai piccoli comuni.

L'esperienza consolidata delle unioni nate prima del descritto obbligo normativo testimonia come tali strumenti siano i più idonei al conseguimento di politiche integrate, di uniformità nell'erogazione di servizi, del raggiungimento di standard operativi e qualitativi elevati e di economie di scala per tutti i comuni aderenti.

Il presente lavoro vuole offrire una breve sintesi della tempistica e delle modalità attuative della gestione.» Presentazione "Esercizio associato di funzioni" » Determinazione limite demografico - Elenco regioni.

http://incomune.interno.it/gest_ass/index.htm

Elezioni politiche e regionali 2013: On line coalizioni, leader e programmi

On-line coalizioni, leader e programmi: un servizio che il Ministero dell'Interno rende disponibile on line tutte le informazioni su coalizioni, leader e programmi che si candidano alla guida del Paese, ciascuno con un proprio simbolo o una coalizione di simboli e un proprio programma.

Tutte le informazioni sono reperibili su:

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampata/speciali/elezioni_politiche_regionali_2013/liste_leader_programmi.html

Circolare esplicativa sul nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2013 - 2015

Gli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come modificati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 volto ad assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

La Ragioneria Generale dello Stato ha reso noti i contenuti della nuova Circolare n.5/2013 che contiene i criteri interpretativi per l'applicazione delle nuove regole da parte degli enti locali ivi inclusi il metodo di calcolo degli obiettivi programmatici, i "Patti di solidarietà" fra gli enti territoriali ed il meccanismo premiale basato sulla virtuosità.

E', inoltre, disponibile un modello di calcolo, in formato Excel, per consentire agli enti di individuare, nelle more della pubblicazione del relativo decreto, gli obiettivi programmatici 2013-2015.

Successivamente alla pubblicazione del predetto decreto, la Ragioneria Generale dello Stato, rende noto che sarà accessibile, sull'applicativo web, un prospetto precompilato che individuerà automaticamente l'obiettivo di ciascun ente.

A decorrere dal 2013 sono assoggettati al patto di stabilità interno, oltre le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, come disposto dal comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

A decorrere dal 2014, il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legge n. 138 del 2011 prevede, inoltre, l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno delle unioni di comuni formate dagli enti con popolazione fino a 1.000 abitanti ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 del richiamato decreto legge n. 138 del 2011.

La determinazione della popolazione di riferimento viene effettuata sulla base del criterio previsto dall'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ossia considerando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento, secondo i dati ISTAT.

Conseguentemente, sono soggetti alle regole del patto 2013 i comuni la cui popolazione, rilevata al 31.12.2011, risulti superiore a 1.000 abitanti.

Il testo della circolare ed i relativi prospetti sono reperibili su:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2013/>

Bergamo, 11 febbraio 2013

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord